

Allegato "B" al n.12.177 di Raccolta

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA - FINALITA'.

Art. 1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.

14 e seguenti c.c. un'associazione riconosciuta denominata

DIGITAL INNOVATION HUB SICILIA (DIH SICILIA).

L'associazione è regolata dalle norme del presente statuto

sociale e dal Regolamento interno.

Art. 2. Essa ha sede a Catania, in viale Vittorio Veneto n.

109.

Possono essere costituite sedi secondarie in tutto il

territorio della Sicilia.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa

potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati.

Art. 3. Essa esaurisce le proprie finalità statutarie

nell'ambito della Regione Sicilia .

La medesima ha lo scopo di favorire:

1.La trasformazione digitale delle imprese;

2. Il trasferimento tecnologico;

3. L'innovazione tecnologica delle imprese;

4. La ricerca di prodotto e di processo per la trasformazione

delle imprese per competere nell'era dell'industria 4.0.

L'Associazione, in particolare, si propone le seguenti

finalità:

	a)a) svolgere attività di informazione/formazione/diffusione	
	dell'awareness delle imprese in materia di innovazione e	
	trasformazione digitale delle imprese e adozione di tecnologie	
	e processi afferenti a "Industria 4.0";	
	b)b) supportare le imprese nel condurre autovalutazioni della	
	propria realtà imprenditoriale rispetto allo stato dell'arte	
	dell'innovazione digitale di impianti e sistemi, processi	
	aziendali, prodotti etc.;	
	c) supportare le imprese nell'adozione di progetti di	
	trasformazione digitale e di Industria 4.0;	
	d) fornire consulenza strategica sugli ambiti dell'innovazione	
	digitale e di industria 4.0, sia sotto l'aspetto puramente	
	tecnico/tecnologico, che sotto l'aspetto finanziario e fiscale;	
	e) fornire alle imprese servizi <i>dimentoring</i> e formazione di	
	manager e operatori sulle tematiche di cui ai punti	
	precedenti;	
	f) promuovere e realizzare, anche attraverso accordi di	
	collaborazione mirati, una rete/network di soggetti pubblici	
	e privati con competenze utili per favorire accompagnare la	
	trasformazione digitale delle imprese del territorio in cui il	
	DIH e/o le sue sedi periferiche operano;	
	g) supportare le imprese nell'accesso ai finanziamenti	
	europei, nazionali e regionali, pubblici e/o privati;	
	h) ogni altra attività di servizio alle imprese ritenuta utile	
	a favorire l'innovazione digitale e la competitività delle	

	imprese del territorio in cui il DIH e/o le sue sedi	
	periferiche operano;	
	L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie	
	a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	Art. 4. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita	
	dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in	
	modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale.	
	Art. 5. Il patrimonio sociale iniziale è determinato in euro	
	ventiduemila e centesimi zero (Euro 22.000,00).	
	I soci fondatori dichiarano di aver versato interamente la	
	quota associativa.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a) dai contributi annuali versati dagli associati;	
	b) dai contributi versati da Enti e dai privati;	
	c) dai finanziamenti pubblici e privati;	
	d) dalle donazioni;	
	e) da ogni altro provento che, a qualsiasi titolo, affluisca	
	nelle casse dell'Associazione;	
	I contributi degli associati e tutte le altre entrate	
	dell'Associazione, nonché i beni con essi acquistati,	
	concorrono a formare il patrimonio della stessa.	
	ART.6. GLI ASSOCIATI. DIRITTI E OBBLIGHI.	
	Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne	

condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio

Direttivo a maggioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del

regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- candidarsi per ricoprire le cariche associative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché il regolamento di attuazione e

le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle

disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione

delle finalità associative;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli

scopi dell'Associazione;

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini

fissati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha due categorie di associati:

	Associati ordinari	
	Associati onorari	
	6.1. Soci ordinari	
	Possono entrare a far parte dell'Associazione, con la	
	qualifica di "socio ordinario":	
	le Associazioni;	
	le persone giuridiche, private e pubbliche;	
	gli enti collettivi pubblici e privati;	
	gli istituti universitari;	
	le imprese;	
	ovunque essi abbiano sede.	
	La qualifica di socio ordinario si acquisisce con l'ammissione	
	all'Associazione, che viene deliberata dal consiglio	
	direttivo, su istanza dell'interessato, o su proposta di un	
	altro associato.	
	Il socio ordinario, all'atto dell'ammissione e,	
	successivamente, all'inizio di ogni anno solare, è tenuto al	
	versamento della quota associativa, il cui ammontare viene	
	annualmente determinato dal consiglio direttivo.	
	La quota associativa e i contributi annuali possono essere	
	pagati anche in natura, mediante apporto di beni e/o servizi.	
	La valutazione dei beni e dei servizi conferiti in pagamento	
	della quota associativa è di competenza del Consiglio	
	Direttivo.	
	6.2. Socio onorario	

	Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e	
	giuridiche, pubbliche o private, che si siano distinte nel	
	mondo dell'innovazione tecnologica delle Imprese e/o dei	
	processi di sviluppo tecnologico della società civile.	
	I soci onorari vengono proposti da uno o più soci al Consiglio	
	Direttivo; la valutazione circa il possesso dei suddetti	
	requisiti è di competenza del Consiglio Direttivo.	
	Per l'ammissione a socio onorario saranno necessari i voti	
	favorevoli dei due terzi degli aventi diritto.	
	Il socio onorario non dovrà pagare alcuna quota di ammissione	
	e/o alcun contributo annuale. Lo stesso non potrà ricoprire	
	alcuna carica all'interno dell'associazione, tranne far parte	
	del comitato scientifico.	
	Confindustria Digitale fa parte di diritto dell'associazione,	
	con la qualifica di socio onorario.	
	La stessa è ammessa di diritto e partecipa all'atto di	
	costituzione dell'associazione, senza che sia necessaria	
	alcuna delibera assembleare.	
	La qualifica di socio onorario comporta che Confindustria	
	Digitale non dovrà pagare alcuna quota associativa né la	
	stessa potrà essere chiamata a ripianare perdite	
	dell'Associazione.	
	Art. 7 All'associato sarà rilasciata una tessera predisposta	
	dal consigliere segretario, firmata dallo stesso e dal	
	presidente.	

Il ritiro della predetta tessera comporta la presunzione di conoscenza e di incondizionata approvazione dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione.

Art. 8 La qualità di associato si perde al verificarsi dei seguenti eventi:

a) decesso;

b) dimissioni;

c) recesso qualora il fondo comune si sia esaurito e non si intenda rimpinguarlo. Il recesso del socio deve avvenire nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto per le dimissioni.

d) morosità;

e) indegnità;

f) perdita dei diritti civili;

g) interdizione dei pubblici uffici;

Le dimissioni devono essere comunicate dall'associato al consiglio direttivo almeno 90 giorni prima della fine dell'esercizio sociale. Le stesse hanno efficacia a decorrere dall'esercizio sociale successivo.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La delibera di esclusione in tutti gli altri casi deve essere adottata dal collegio dei probiviri.

A tutti i casi di perdita della qualità di associato si applicano le disposizioni dell'art. 24 del cod. civ.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Sono Organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il presidente ed il vice-presidente
- il collegio sindacale o sindaco unico
- il collegio dei probiviri
- il comitato scientifico

ASSEMBLEA

Art. 10. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più componenti del Consiglio direttivo o tanti soci Ordinari, che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della delibera contributiva;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro revoca;
- c) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico;
- d) la nomina e la revoca dei probiviri e del presidente degli stessi;

	e) la nomina e la revoca dei componenti del comitato	
	scientifico;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dello statuto, della forma giuridica	
	assunta, dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti degli associati.	
	DIRITTO DI VOTO	
	10.1 Possono prendere parte alle decisioni dell'Assemblea i	
	soci in regola con i pagamenti delle quote associative e che	
	non abbiano riportato sanzioni da parte dei probiviri.	
	Non possono partecipare alle decisioni dell'Assemblea i soci:	
	- che sono morosi;	
	- che abbiano riportato sanzioni da parte dei probiviri che li	
	interdicono dal partecipare alle assemblee.	
	10.2 Modalità di convocazione dell'Assemblea	
	Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da	
	un suo delegato, nei modi di seguito elencati:	
	- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata	
	(legalmail o simili);	
	- mediante raccomandata A.R.;	
	- mediante raccomandata inviata a mezzo del servizio	
	telematico di Poste Italiane s.p.a.;	
	- a mezzo fax;	
	- a mezzo telegramma.	

La comunicazione di convocazione dell'assemblea deve pervenire ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

La convocazione deve essere spedita all'indirizzo di posta elettronica, al numero di telefax, all'indirizzo o ad altro specifico recapito espressamente comunicati dall'associato, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, un'utenza fax o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché i Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

10.3 Luogo dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede dell'associazione, qualora particolari esigenze lo richiedano purché nell'ambito territoriale dell'Unione Europea.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza purché il Presidente e il segretario si trovino entrambi nello stesso luogo e sia garantita la esatta identificazione di tutti i componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei sindaci che partecipano per via telematica e sia altresì

	garantito a ciascun partecipante la possibilità di	
	interloquire reciprocamente con gli altri associati, di	
	prendere visione e/o trasmettere documenti, di constatare e	
	proclamare i risultati della votazione. L'Assemblea si	
	intenderà riunita nel luogo ove è presente il presidente ed il	
	segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale.	
	10.4 Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio	
	Direttivo. In assenza di questi l'Assemblea è presieduta da	
	uno dei partecipanti eletto a maggioranza assoluta degli	
	associati presenti.	
	10.5 Obblighi del Presidente	
	Il presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione	
	della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non	
	legittimati), dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Gli esiti di tali	
	accertamenti devono essere trascritti nel verbale	
	dell'Assemblea.	
	10.6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio	
	preventivo. L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta sia	
	ritenuto utile o necessario dal consiglio direttivo o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.	

	10.7	Possono partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega ad altri associati, con diritto di voto, gli associati ordinari, purché in regola con il pagamento della quota associativa, e non interdetti da provvedimenti dei probiviri.
		Ciascun associato non può rappresentare per delega oltre due associati. Non sono ammesse deleghe in bianco. Le deleghe devono essere verificate dal presidente dell'assemblea.
		Deliberazioni dell'Assemblea
	10.8.	Le assemblee sono ordinarie e/o straordinarie.
		Le assemblee sono ordinarie o straordinarie in base alle materie da trattare.
		Le assemblee ordinarie sono convocate in prima ed in seconda convocazione
		Prima convocazione
	10.8.1	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita
		L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione ad essa riservate.
		Seconda convocazione
	10.8.2	L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile.
		Tra la data della prima convocazione dell'Assemblea e quella della seconda convocazione, debbono trascorrere almeno cinque giorni lavorativi liberi.

Assemblea Straordinaria

10.8.3 L'Assemblea straordinaria non prevede la seconda convocazione ed è regolarmente costituita e delibera, con le maggioranze di cui previste dal 2° comma dell'art. 21 del cod. civ, sulle materie inerenti la modifica dello statuto, la richiesta di riconoscimento alle autorità competenti, la sua trasformazione in una diversa veste giuridica, lo scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

10.8.4 Restano, comunque, salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

10.8.5 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.9 Voto palese

Le deliberazioni sono assunte con voto palese e tale da consentire l'individuazione degli associati astenuti o di quelli dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 11. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, tra soggetti individuati dagli associati.

Il Consiglio resta in carica per tre anni e i componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso, revoca e decadenza di un consigliere, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 del Regolamento.

Art. 12. Le attribuzioni delle cariche e delle funzioni, ai membri del Consiglio Direttivo, sono di competenza dell'Assemblea. Quindi la stessa nomina:

- un Presidente,
- un vicepresidente;
- un tesoriere.

Art. 13 Compenso agli Amministratori

Le cariche del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito.

Quindi ai membri non potrà essere riconosciuto alcun compenso.

Agli stessi deve essere riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista.

13.1 Accettazione della nomina

Gli Amministratori all'atto di accettazione della nomina, devono, dichiarare, espressamente:

a) che non sussiste nei loro confronti alcuna delle cause di ineleggibilità, previste dal codice civile per gli amministratori di società per azioni e disciplinate dall'art. 2382 del cod. civ.;

b) di accettare espressamente le previsioni dell'art. 21 del presente statuto. Conseguentemente di devolvere ad un collegio

arbitrale tutte le controversie che possono esservi devolute per legge ed attinenti i loro rapporti con la società amministrata.

13.2 Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può deliberare ed attuare tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari o utili per il conseguimento dei fini associativi, ad eccezione soltanto delle materie riservate per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea.

Esso ha, quindi, tra l'altro, il potere di compiere qualsiasi operazione finanziaria, immobiliare e mobiliare utile al raggiungimento degli scopi sociali, così come specificati all'art. 3 del presente statuto ed, in particolare, il potere di contrarre mutui e/o finanziamenti con istituti finanziari, fondiari o banche, di acquistare, vendere, permutare e conferire in associazioni, costituite o costituende, beni immobili e mobili in genere, di concedere e prendere garanzie sotto qualsiasi forma, rilasciare avalli e fidejussioni, di consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni ed annotazioni di pegni e di ipoteche, di rinunciare ad ipoteche legali e di esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità, di accendere c/c bancari e postali e contrarre debiti presso banche e

privati, di prelevare presso gli istituti di credito somme anche oltre i limiti di fido, nonché di versare con resto, di prelevare da c/c postali, di deliberare su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa di qualsiasi grado, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private e di fare quant'altro necessario per il conseguimento degli scopi sociali.

La superiore elencazione è a solo titolo esemplificativo e non tassativo.

13.3 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, su richiesta di uno dei suoi componenti.

In caso di inerzia da parte del Presidente il consiglio è convocato direttamente da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove.

La convocazione è effettuata nei modi di seguito elencati:

- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (legalmail o simili);

- a mezzo fax;

- mediante raccomandata A.R.;

- mediante Raccomandata inviata a mezzo del servizio telematico di Poste Italiane s.p.a..

La comunicazione di convocazione del Consiglio Direttivo, deve

essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo di ciascun amministratore e, in caso di urgenza, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore, al fax o con telegramma, da spedirsi almeno tre giorni prima.

Qualora il presidente non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da uno dei consiglieri, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare egli stesso il consiglio con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

13.4 Presidenza delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente e, in caso di assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

13.5 Designazione di un segretario

Il Consiglio deve nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

13.6 Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di una comunicazione formale quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

13.7. Luogo delle adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione, o in altro luogo purché nel territorio di

uno Stato Membro dell'Unione Europea. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza purché il Presidente e il segretario si trovino entrambi nello stesso luogo e sia garantita la esatta identificazione di tutti i consiglieri che partecipano per via telematica e sia altresì garantito a ciascun componente il Consiglio Direttivo la possibilità di interloquire reciprocamente con gli altri consiglieri, di prendere visione e/o trasmettere documenti di constatare e proclamare i risultati della votazione. Il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove è presente il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

13.8 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

L'adozione delle decisioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre assunte con il metodo assembleare, anche in video conferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con voto palese e che consenta di individuare i consiglieri dissenzienti. In caso di parità di voti prevale l'orientamento per il quale ha votato il Presidente del Consiglio Direttivo.

I consiglieri dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13.9 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno

uno dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

13.10 Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente.

13.11 Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e/o dal direttore.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al presidente del consiglio direttivo. In caso di delega delle attribuzioni deve anche determinarsi entro quali limiti sia conferito al delegato il potere di rappresentanza dell'associazione e l'esercizio della firma sociale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere nominato dai soci in occasione dell'istituzione del collegio.

Per espressa previsione statutaria, il Collegio Sindacale è

nominato ed opera conformemente alle previsioni degli articoli 2397 e seguenti del Cod. Civ., in materia di società di capitali.

Tutti i Sindaci, devono essere scelti fra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali tenuto dalla competente autorità

Ad esso si applicano tutte le norme che disciplinano la revisione dei conti delle società di capitali, anche in materia di revoca e responsabilità.

15.1 Durata della carica

I sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e scadono dopo l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

I sindaci sono rieleggibili.

15.2 Compenso

Il compenso spettante ai Sindaci è di competenza dell'assemblea degli associati ed è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

15.3 Accettazione della nomina

I sindaci all'atto di accettazione della nomina, devono dichiarare di espressamente:

a) non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto degli artt. 2399 e 2382 del Cod. Civ.;

b) di accettare espressamente le previsioni dell'art. 21 del

presente statuto. Conseguentemente di devolvere ad un collegio arbitrale tutte le controversie che possono esservi devolute per legge ed attinenti i loro rapporti con la società.

15.4 Competenze e doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri disciplinati dagli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Al Collegio Sindacale sono attribuite sia le funzioni di controllo della gestione della Società ex art. 2403 cod. civ., sia le funzioni di controllo contabile previste dagli art. 2409-bis e ss. del cod. civ.;

Qualora l'Associazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.

15.5 Convocazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è convocato dal presidente o dal componente delegato, ogni qualvolta lo ritengano opportuno ovvero, su richiesta di uno dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata nei modi di seguito elencati:

a) a mezzo e-mail;

b) a mezzo fax;

c) mediante posta elettronica certificata (P.E.C.);

d) mediante raccomandata A.R.;

e) mediante raccomandata inviata a mezzo del servizio telematico di Poste Italiane s.p.a. e/o di poste private abilitate a tale servizio;

f) a mezzo telegramma;

La convocazione del Collegio Sindacale, deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza almeno tre giorni prima, con e-mail o posta elettronica certificata, fax, telegramma, da spedirsi all'indirizzo di posta elettronica, al numero di utenza fax, all'indirizzo di ciascun componente.

Qualora il presidente o il componente delegato non provvedano alla convocazione richiesta per iscritto da uno dei componenti, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare egli stesso il collegio con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

15.6 Adunanze del Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione si tiene presso la sede sociale, o in altro luogo purché nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea. Il Collegio Sindacale può riunirsi anche in videoconferenza purché il Presidente e il segretario si trovino entrambi nello stesso luogo e sia garantita la esatta identificazione di tutti i sindaci che partecipano per via telematica e sia altresì garantito a ciascun componente il Collegio Sindacale la possibilità di interloquire reciprocamente con gli altri sindaci, di prendere visione e/o trasmettere documenti di constatare e proclamare i risultati della votazione. Il Collegio si intenderà riunito nel luogo

	ove è presente il Presidente ed il segretario che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere assunte	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi apposito	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	15.7 Revoca e sostituzione	
	I Sindaci possono essere revocati esclusivamente per giusta	
	causa e con decisione dell'Assemblea. La decisione che delibera	
	la revoca dei sindaci deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, previa audizione dell'interessato (o degli	
	interessati).	
	15.8 Sindaco Unico	
	Le funzioni di controllo sulla gestione e di controllo	
	contabile di cui al presente articolo, possono essere	
	attribuite ad un sindaco unico.	
	Trova in questi casi applicazione la superiore disciplina in	
	materia di nomina, funzionamento, competenze e doveri	
	dell'organo di controllo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 16 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1	
	gennaio di ciascun anno e terminano il 31 dicembre del	

medesimo anno.

16.1 Bilancio consuntivo

Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione

redige il bilancio consuntivo composto dallo Stato

Patrimoniale, dal Conto dei profitti e delle perdite,

conformemente alle previsioni che disciplinano la tenuta

contabile dell'imprenditore a norma dell'art. 2214 e ss. del

Cod. Civ..

L'Organo Amministrativo dovrà trasmettere il bilancio

consuntivo all'organo di controllo entro sessanta giorni dalla

chiusura dell'esercizio

L'organo di controllo dovrà consegnare, all'organo

d'amministrazione, il proprio parere sul bilancio dell'esercizio,

entro quindici giorni dalla ricezione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere

convocata improrogabilmente entro 120 giorni dalla data di

chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo insieme alla

relazione dell'Organo di controllo dovrà essere pubblicata nel

sito istituzionale nei 20 giorni antecedenti la data fissata

per la prima convocazione dell'Assemblea

16.2 Bilancio preventivo

L'Organo d'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno

dovrà predisporre un bilancio preventivo che riporti le

previsioni di spesa per l'anno in corso.

Lo stesso dovrà essere redatto con gli stessi principi del

bilancio consuntivo.

Dovrà contestualmente essere trasmesso all'Organo di controllo, il quale dovrà redigere il proprio parere entro quindici giorni.

L'Organo di amministrazione sottoporrà, per l'approvazione, il bilancio preventivo alla stessa Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo insieme alla relazione dell'Organo di controllo dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale nei 10 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 L'esclusione degli associati, per motivi diversi dalla morosità, viene deliberata dal Collegio dei Probiviri, così come le eventuali sanzioni disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea ogni tre anni.

I Probiviri sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Assemblea dell'Associazione elegge fra i componenti un presidente, il collegio nel suo seno elegge un segretario.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Dalle riunioni deve essere redatto, nello apposito registro, regolare verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

segretario.

Il ruolo attribuito e le funzioni del Collegio dei Probiviri saranno dettagliatamente descritte nel regolamento interno di cui al successivo art. 17.

Al Collegio dei Probiviri non spetta alcun emolumento. Allo stesso devono essere rimborsate le spese a piè di lista

FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18. Il regolamento interno dovrà disciplinare ed integrare i seguenti elementi:

a) funzionamento dell'Associazione;

b) accesso ai servizi prestati dall'associazione ed il relativo costo, se gli stessi non sono effettuati per la generalità dei associati;

c) organizzazione dell'associazione;

d) funzionamento e il dettaglio delle materie da sottoporre al Collegio dei Probiviri e le sanzioni per ciascuna violazione.

e) composizione e funzionamento del Comitato Scientifico e le dotazioni finanziarie da destinargli in percentuale alle quote associative;

f) eventuali garanzie che gli amministratori dovessero concedere all'associazione.

18.1 Il Consiglio Direttivo, entro 180 giorni dal suo insediamento, dovrà predisporre il regolamento interno, che dovrà essere sottoposto ad una apposita assemblea

straordinaria dell'Associazione, entro 30 giorni dalla sua predisposizione.

18.2 Il regolamento interno dovrà essere approvato con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell'art. 21 del c.c..

Ad essa si applicano le previsioni dell'art. 10.8.3 del presente statuto in materia di assemblee straordinarie

SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La medesima provvederà contestualmente all'adozione della delibera di scioglimento alla nomina di uno o più liquidatori.

La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 20 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà destinato in favore di un'associazione che persegua analoghe finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, individuata dall'assemblea.

CONTROVERSIE

Art. 21. Clausola compromissoria.

Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione del presente statuto, dal suo adempimento e/o dalla sua risoluzione, nonché quelle nascenti tra l'associazione ed i suoi organi, saranno decise dal foro di Catania.

CLAUSOLA RESIDUALE

Art. 22. Per quando non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme in materia di associazioni riconosciute, a quelle sul mandato per la responsabilità di componenti del Consiglio Direttivo ed a quelle delle società di capitali per la revisione dei conti e per le incompatibilità nel ricoprire la carica.

F.to *Francesco Caizzone*

PAOLO DI GIORGI NOTAIO